

ELFR

EUROPEAN LAW AND
FINANCE REVIEW

Rivista Semestrale
(Gennaio/Giugno 2026)

ISSN: 2975-0911

COMITATO DI DIREZIONE

Antonella Brozzetti
Jose Ramon De Verda Beamonte
Morten Kinander
Patrizio Messina
Diego Rossano
Andrea Sacco Ginevri
Illa Sabbatelli
Alberto Urbani

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppe Desiderio

Nina Dietz Legind

Andri Fannar Bergþórsson

Marco Fasan

Carmen Gallucci

Catherine Ginestet

Fabrizio Granà

Maria Federica Izzo

Matthias Lehmann

Paola Lucantoni

Giovanni Luchena

Rachele Marseglia

Roberto Mazzei

Andrea Minto

Francesco Moliterni

Raimondo Motroni

Alessio Pacces

Anna Maria Pancallo

Laurent Posocco

Christoph U. Schmid

Stefania Supino

Rezarta Tahiraj

COMITATO EDITORIALE

Stefania Cavaliere

Emanuela Fusco

Mercedes Guarini

Claudia Marasco

Gianluigi Passarelli

Alessandra Poliseno

DIRETTORE RESPONSABILE

Diego Rossano

La sede della Redazione è presso l'Università San Raffaele di Roma,
Via di Val Cannuta n. 247, Roma, 00166

www.europeanlawandfinancereview.com

REGOLE PER LA VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

Al fine di assicurare uno *standard* elevato della qualità scientifica dei contributi pubblicati, nel rispetto dei principi di integrità della ricerca scientifica, la Rivista adotta un modello di revisione dei manoscritti proposti per la pubblicazione che contempla il referaggio tra pari a doppio cieco (*double blind peer review*).

I contributi inviati alla Rivista sono oggetto di esame da parte due valutatori individuati all'interno di un elenco, periodicamente aggiornato, di Professori ordinari, associati e ricercatori in materie giuridiche.

Per ulteriori informazioni relative alla procedura di valutazione, si rinvia al Codice Etico pubblicato sul sito della Rivista.

EMAIL

info@europeanlawandfinancereview.com

**LA FAMIGLIA NELLA C.D.
COSTITUZIONE ECONOMICA:
FORMAZIONE DEL RISPARMIO,
REGIMI PATRIMONIALI E
VIOLENZA ECONOMICA SULLE
DONNE**

Alessandra Poliseno

La famiglia nella c.d. Costituzione economica: formazione del risparmio, regimi patrimoniali e violenza economica sulle donne*

(Family and economic constitution: household saving, property structures and economic power imbalances upon women)

Alessandra Poliseno**

Assegnista di ricerca in diritto dell'economia presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di giurisprudenza

ABSTRACT [En]: The paper examines the family as a structural locus for the formation and management of savings within the framework of the economic constitution, treating Article 47 of the Italian Constitution as the key normative reference for this analysis. It analyses how economic crises have reshaped household saving behaviour, highlighting processes of concentration, territorial imbalance and unequal access to accumulation. The topic then turns to the evolution of family property regimes, from the 1975 reform of Family Law to the recent regulation of non-marital cohabitation, read through their effects on the internal distribution of economic powers and decision-making capacity. Within this framework, economic violence against women is addressed as a structural phenomenon that interferes with the effective enjoyment of financial autonomy and, more broadly, weakens the constitutional function of savings as an instrument of participation in national wealth.

Keywords: Economic constitution, household property arrangements, gender-based economic violence

ABSTRACT [It]: Il saggio analizza la famiglia quale sede primaria di formazione e gestione del risparmio nel quadro della c.d. Costituzione economica, alla luce dell'art. 47 Cost. L'indagine esamina l'impatto delle crisi economiche e della pandemia sulle dinamiche di accumulazione familiare e sulle diseguaglianze patrimoniali, con attenzione ai profili territoriali e distributivi. Particolare rilievo assume l'evoluzione dei regimi patrimoniali, dalla riforma del 1975 alla disciplina delle convivenze, considerati nei loro effetti sulla distribuzione del potere economico all'interno del nucleo. In tale prospettiva, la violenza economica di genere emerge come fattore strutturale idoneo a incidere sull'effettività della tutela costituzionale del risparmio e sulla partecipazione alla ricchezza nazionale.

Parole chiave: Costituzione economica, regimi patrimoniali familiari, violenza di genere.

SOMMARIO: 1. Costituzione economica, art. 47 Cost. e famiglia come luogo di formazione e accumulazione del risparmio. - 2. Crisi economica, pandemia e propensione al risparmio. - 3. Riforma del diritto di famiglia del 1975: abolizione del modello patriarcale e ricostruzione della parità coniugale. - 4. Discriminazioni e violenza di genere.

1. COSTITUZIONE ECONOMICA, ART. 47 COST. E FAMIGLIA COME LUOGO DI FORMAZIONE E ACCUMULAZIONE DEL RISPARMIO

Nel quadro della Costituzione economica materiale¹, intesa quale complesso di norme (di attuazione della c.d. costituzione economica), pratiche e indirizzi che regolano l'attività economica della collettività, il risparmio² assume la funzione di equilibrio economico e sociale della Repubblica. Esso rappresenta un fattore strutturale del sistema finanziario e della coesione sociale, in quanto punto di mediazione tra l'autonomia del soggetto economico e la funzione di indirizzo di governo dell'economia, traducendo la libertà individuale in un comportamento conforme all'utilità collettiva e giuridicamente regolato³.

La formula «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito» individua un perimetro normativo che non si esaurisce nella protezione della sfera individuale, ma la nozione costituzionale di risparmio si estende anche oltre la dimensione bancaria e creditizia, investendo il settore assicurativo, previdenziale e quello dell'intermediazione finanziaria.

Il risparmio, in tal senso, si manifesta come categoria relazionale, nella quale l'interesse individuale alla conservazione si intreccia con l'interesse collettivo. Difatti l'art. 47 Cost.⁴, “letto”, per così dire, nella trama della Costituzione economica materiale⁵, fornisce una nozione di risparmio inteso come grandezza giuridica primaria

*Il contributo è stato approvato dai revisori.

** Ringrazio la professoressa Sara Landini dei preziosi suggerimenti che hanno consentito lo sviluppo del presente lavoro.

¹ G. DI PLINO, *Sulla Costituzione economica. Contributo per una teoria degli effetti costituzionali dell'economia* in *Il risparmio*, Riv. trim. ACRI, n. 1,2008, p. 25-50; S. CASSESE, *La nuova costituzione economica*, Roma-Bari, 2012, pp. 15 ss.

² «Il risparmio trova, com'è noto, una sua specifica disciplina costituzionale all'interno della c.d. Costituzione economica»: così, F. SCUTO, *La tutela costituzionale del risparmio negli anni della crisi economica. Spunti per un rilancio della dimensione oggettiva e sociale dell'art. 47 Cost.*, *Federalismi.it*, n. 52019, p. 169.

³ La dimensione pubblica del risparmio emerge anche dalla sua connessione con la stabilità del debito pubblico, in quanto la sottoscrizione di titoli di Stato rappresenta una forma diretta di cooperazione civica alla solidità dell'ordinamento economico-finanziario.

⁴ Sull'art. 47 Cost. in chiave di promozione del risparmio popolare e di stabilità/coesione, si veda altresì: F. MERUSI, *Art. 47*, in A. NIGRO, G. GHEZZI, F. MERUSI, *Commentario della Costituzione. Rapporti economici (artt. 45-47)*, Bologna-Roma, 1980, *passim*.

⁵ F. SCUTO, *La dimensione sociale della Costituzione economica nel nuovo contesto europeo*, Torino, 2022, p. 142; S. AMOROSINO, *La "Costituzione economica"*, in M. PELLEGRINI (a cura di), *Diritto pubblico dell'economia*, Roma, 2^aed., 2023, p. 104 ss.

dell'ordinamento⁶, per cui questa “trasposizione nel tempo dell'uso di una liquidità” non è solo un’ “esigenza degli individui che «praticano» la virtuosa attività di accantonare risorse finanziarie”⁷, cioè, non coincide con la semplice astensione dal consumo, ma diventa un comportamento economicamente produttivo e un bene giuridico⁸ “qualificato e funzionalizzato”⁹.

Ne deriva un dovere positivo per il legislatore e per gli apparati di governo economico di conformare strumenti, assetti istituzionali e regole dei mercati in modo coerente con l'utilità collettiva del risparmio¹⁰, secondo l'impostazione che una parte della dottrina ha ricostruito in chiave di partecipazione diffusa alla ricchezza nazionale¹¹.

La partecipazione alla ricchezza nazionale non si realizza unicamente attraverso il reddito da lavoro, ma anche mediante l'accumulo e l'allocazione di utilità finanziarie e previdenziali.

L'art. 47 Cost. riconosce il pluralismo degli strumenti di accumulazione e la necessità di una cornice neutrale e accessibile, nella quale la tutela del risparmio funge da meccanismo di equilibrio tra le dinamiche del mercato¹² e i principi contenuti nella Costituzione¹³.

⁶ C. MORTATI, *La Costituzione in senso materiale*, Roma, 1940 (rist. varie). La nozione di “Costituzione materiale” consente di inquadrare il risparmio come grandezza ordinante quando una prassi normativa e istituzionale stabile gli attribuisce funzione pubblica e strumenti di attuazione. In tale ottica, il risparmio non è trattato come mero fatto economico, ma come categoria giuridica dotata di uno statuto normativo proprio, collocata al livello costituzionale e investita di funzione ordinante. Cfr. S. AMOROSINO, *La “Costituzione economica”: note esplicative di una nozione controversa*, in *Riv. trim. dir. ec.*, n. 4, 2014, p. 217 ss.

⁷ C. BUZZACCHI, *Il risparmio a fondamento del sistema economico e sociale: la tutela della Costituzione e gli scenari di evoluzione*, in *Dialoghi di diritto dell'economia*, n. 1, maggio 2025, p. 285 ss.

⁸ A.G. LANZAFAME, *Credito e Costituzione: dal risparmio come «bene comune» al principio di accessibilità. Temi e problemi di democrazia economica*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1, 2019, pp. 1-36.

⁹ Giuridicamente qualificato in quanto sottoposto a disciplina e a vigilanza, divenendo oggetto di tutela pubblica, il diritto le attribuisce uno *status* normativo: la riconosce come oggetto di disciplina, le dà una definizione, ne determina i limiti, le forme, le tutele e i soggetti coinvolti. Non è quindi un comportamento lasciato alla sola libertà individuale, ma un fenomeno che riceve qualificazione da parte della legge. L'ordinamento non si limita a riconoscere la libertà di risparmiare, ma indirizza il risparmio verso finalità collettive, attraverso regole, controlli e strumenti (come la disciplina del credito, la vigilanza bancaria, gli incentivi fiscali, ecc.).

¹⁰ L. D'ANDREA, *I principi costituzionali in materia economica*, in *Consulta online*, p. 1-25.

¹¹ Il tema, come è stato efficacemente sintetizzato nella formula secondo cui il risparmio «conduce la riflessione giuridica a interrogarsi, a sua volta, circa le utilità pubbliche e private che esso garantisce; circa i benefici a singoli o al sistema che da esso arrivano; circa le diverse provenienze che lo generano, e gli scopi che tramite esso sono raggiungibili»: cfr. C. BUZZACCHI, *Il risparmio a fondamento del sistema economico e sociale: la tutela della Costituzione e gli scenari di evoluzione*, cit., p. 289.

¹² C. BUZZACCHI, *Risparmio, credito e moneta tra art. 47 Cost. e funzioni della Banca Centrale Europea: beni costituzionali che intersecano ordinamento della Repubblica e ordinamento dell'Unione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2, 2016 – l'A. osserva che «non può andare disgiunta la valorizzazione dell'art. 47 Cost. ... da una riflessione sui beni del risparmio, del credito e della moneta» e richiama la necessità di un intervento istituzionale coordinato per garantire la promozione e la tutela del risparmio.

¹³ A. ANTONUCCI, *Le regole del mercato finanziario: la tutela del risparmiatore tra passato, presente e futuro*, in *LANUS*, 19, 2019, pp. 27-40.

¹⁴ Il disegno costituzionale collega la funzione del risparmio ad altri principi e diritti che strutturano, di fatto la Costituzione economica. L'art. 1 Cost. fonda la capacità di risparmiare nella piena occupazione; l'art. 36, nella garanzia di una retribuzione proporzionata e sufficiente; l'art. 38, nella costruzione del sistema previdenziale fondato sulla solidarietà

Nella formula «in tutte le sue forme», la disposizione costituzionale delinea, quindi, un sistema organico di relazioni economiche e giuridiche che ricomprende depositi, strumenti finanziari negoziati, prodotti assicurativi¹⁴ a contenuto finanziario e forme pensionistiche complementari, tutte espressioni di un concetto ampio e inclusivo di risparmio popolare¹⁵.

La nozione stessa di «risparmio popolare»¹⁶ rinvia, infatti, a un'estensione orizzontale della protezione costituzionale, che include la dimensione collettiva dell'accantonamento come forma di cooperazione economica e di integrazione sociale.

L'aggettivo «popolare» rimanda alla proiezione collettiva di un comportamento, che, di fatto, è individuale ma che, attraverso la sua generalizzazione, assume la funzione di interesse pubblico¹⁷. In tale contesto, quando l'accantonamento individuale viene diffuso strutturalmente e canalizzato nei circuiti dell'intermediazione finanziaria¹⁸, contribuisce infatti alla formazione di masse di capitale che alimentano il credito, sostengono l'investimento produttivo e rafforzano la stabilità del sistema¹⁹.

Per cui la protezione costituzionale si estende, dunque, in senso orizzontale perché non è limitata alla tutela del singolo risparmiatore, ma riguarda la salvaguardia delle condizioni di fiducia, accessibilità e sicurezza che consentono a una pluralità di soggetti di partecipare, in modo paritario, ai processi di accumulazione e di impiego delle risorse.

La dimensione collettiva del risparmio popolare emerge, pertanto, come espressione di integrazione sociale, nella misura in cui l'ordinamento riconosce e promuove l'accantonamento non solo come scelta privata, ma come pratica che contribuisce alla coesione economica e alla partecipazione diffusa alla ricchezza nazionale.

intergenerazionale; l'art. 41, nel riconoscimento della libertà d'impresa, che trova nel risparmio popolare la base finanziaria per gli investimenti produttivi; l'art. 42, nella funzione sociale della proprietà, che impone limiti e vincoli all'uso delle ricchezze; e infine gli artt. 53 e 81, che assicurano coerenza tra fiscalità, risparmio e stabilità della finanza pubblica, v. P. BILANCIA, *L'effettività della Costituzione economica nel contesto dell'integrazione sovranazionale e della globalizzazione*, in *Federalismi.it*, 2019, p. 5 ss.

¹⁴ Sulla funzione dei contratti di assicurazione quali strumenti di gestione e pianificazione del patrimonio familiare, idonei a integrare le tradizionali forme di risparmio e a governare il rischio nel ciclo di vita, v. C. BARBA, S. LANDINI (a cura di), *I contratti di assicurazione come strumento di pianificazione del passaggio generazionale e di gestione del patrimonio familiare*, Napoli, 2020, *passim*.

¹⁵ E.L.G. ASSANTI, *Tutela del risparmio popolare, precetti costituzionali e legislazione attuativa. È necessario un ripensamento?* in *Istituzioni del Federalismo*, n. 3, 2016, pp. 835–838.

¹⁶ G. SALERNO, Art. 47, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990, p. 321.

¹⁷ G. AMATO, *L'informazione finanziaria price-sensitive*, Firenze, 2013, spec. cap. I, parr. 2 e 4, pp. 14 ss. e 22 ss., ove l'A. qualifica l'art. 47 Cost. come perno della Costituzione economica in materia di risparmio, sottolineando come la tutela costituzionale assuma una dimensione sistematica, funzionale all'equilibrio dei mercati e alla partecipazione diffusa alla ricchezza.

¹⁸ R. CALDERAZZI, *L'organizzazione del capitale nell'impresa bancaria*, in *Persona e Amministrazione. Ricerche giuridiche sull'amministrazione e l'economia*, n. 1, 2020, pp. 143–160, ove l'impresa bancaria è ricostruita quale centro di organizzazione del capitale raccolto e di trasformazione del risparmio in credito, con rilevanti riflessi pubblicistici.

¹⁹ O.M. PALLOTTA, *La tutela del risparmio quale control limite all'applicazione delle norme europee in materia di risoluzione delle crisi bancarie*, in *Italian Papers on Federalism*, n. 2, 2021, spec. par. 3-4.

In questa chiave, l'art. 47 Cost. non si limita a garantire la conservazione del valore delle risorse individuali, ma predispone un quadro di regole volto a evitare che l'accesso agli strumenti di risparmio e investimento resti appannaggio di segmenti ristretti della popolazione, traducendo così la tutela del risparmio in un fattore di inclusione economica²⁰.

È noto che il risparmio delle famiglie costituisce una quota determinante della ricchezza finanziaria nazionale italiana²¹ e alimenta i canali del credito, incidendo sull'equilibrio del sistema e sulla trasmissione della politica monetaria. La famiglia rappresenta, quindi, l'attore istituzionale attraverso cui le scelte di allocazione e di rischio trovano una coerente e compiuta concretizzazione componendo decisioni di consumo, accumulazione e trasmissione intergenerazionale della ricchezza, con effetti diretti sulla circolazione dei capitali e sui canali dell'intermediazione finanziaria. Siffatta funzione trova coerente corrispondenza nell'art. 31 Cost., che affida alla Repubblica il compito di proteggere la famiglia e di sostenerne le funzioni, anche nella loro dimensione economico-patrimoniale, in un'ottica di equilibrio tra libertà individuale e solidarietà sociale²².

La prospettiva del diritto dell'economia consente di cogliere unitariamente la famiglia quale principale centro decisionale dell'economia domestica, nel quale redditi da lavoro, rendite e trasferimenti si trasformano in spesa, risparmio e investimento. In quanto soggetto giuridico titolare di un determinato regime patrimoniale, essa rappresenta il "luogo" privilegiato di formazione e gestione del risparmio.

2. CRISI ECONOMICA, PANDEMIA E PROPENSIONE AL RISPARMIO

Gli effetti cumulativi delle crisi economiche che hanno attraversato l'ultimo ventennio hanno inciso profondamente sulla capacità di accumulazione delle famiglie italiane e sulla loro fiducia nei mercati finanziari.

In questo vortice è entrato inevitabilmente anche il risparmio, che si è progressivamente contratto, risentendo delle turbolenze macroeconomiche e della riduzione dei margini di stabilità patrimoniale. A partire dalla grande recessione del 2008 fino alla pandemia da Covid-19, le oscillazioni del ciclo economico hanno ridefinito la struttura e le finalità del risparmio, trasformandolo da strumento di investimento e mobilità sociale a presidio di sicurezza e di protezione contro l'incertezza.

A dieci anni allo scoppio della grande crisi, nel novembre 2018, Banca d'Italia aveva pubblicato uno

²⁰ L. DELLA LUNA MAGGIO, *Il risparmio tra tutele costituzionali e interventi legislativi*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2015, spec. pp. 1-3.

²¹ Alla luce del rapporto della Banca d'Italia, come citato nel testo, il risparmio delle famiglie costituisce circa i due terzi della ricchezza finanziaria nazionale, confermandosi pilastro dell'economia italiana.

²² Sul nesso tra autonomia finanziaria e riequilibrio dei rapporti patrimoniali tra coniugi, anche in chiave di diritto dell'economia, v. R. CARATOZZOLO, *L'accesso ai servizi bancari e finanziari quale strumento di riequilibrio nei rapporti tra coniugi*, AA. VV. *Cinquant'anni dalla riforma del diritto di famiglia: una svolta epocale delle relazioni familiari? I "precedenti", lo "stato dell'arte", le prospettive*, in *Rivistaoindu.net*, suppl. n. 4, 2025, pp. 168 ss., il quale ricostruisce l'accesso individuale ai servizi bancari come esito normativo della riforma del diritto di famiglia del 1975 e come presupposto giuridico della parità economica sostanziale tra i coniugi.

studio da cui emergeva che, rispetto agli anni Novanta, gli italiani detenevano in titoli di risparmio il 23% in meno²³. A sua volta, un rapporto della Consob del 2018²⁴ sulle scelte finanziarie degli Italiani evidenziava che il tasso di risparmio lordo (rispetto al reddito disponibile) continuava a calare e si era persino attestato al di sotto della media dell'area euro con il suo 9,7 % (nel 2004 aveva raggiunto il 15%).

I dati riportati dimostrano come la crisi economica del periodo sopra richiamato abbia prodotto effetti negativi anche sulla tradizionale propensione al risparmio delle famiglie italiane sia perché detengono meno ricchezza da destinare al risparmio sia perché è calata la fiducia nei confronti del sistema finanziario e dei mercati finanziari nel loro complesso. Al tempo stesso, però, va ricordato che, sempre nel 2018, gli italiani hanno destinato al risparmio 4406 miliardi di euro, cifra raddoppiata rispetto al 1998, con una detenzione del medesimo tra le più alte del mondo (circa il doppio del debito pubblico italiano)²⁵. Circa la metà di questo risparmio si trovava in conti correnti e depositi e questo dato dovrebbe far riflettere anche in relazione alle priorità da individuare nelle forme di tutela del risparmio. Sul versante empirico, prima della crisi pandemica la propensione media al risparmio delle famiglie italiane si attestava intorno al 10% del reddito disponibile, con prevalenza di strumenti a basso rischio e ad alta liquidità²⁶, il modello di riferimento rimaneva quello del risparmio precauzionale, ancorato alla tradizione familiare e alla tutela intergenerazionale del patrimonio.

Va rilevato, peraltro, che la pandemia ha prodotto un effetto distorsivo e cumulativo; i risparmi delle famiglie nei Paesi con economie avanzate, infatti, sono aumentati e in Italia il tasso di risparmio è salito sui livelli più alti degli ultimi vent'anni.

Tra i fattori che hanno determinato un così consistente incremento del risparmio popolare rientrano indubbiamente il rafforzamento dell'atteggiamento precauzionale e la riduzione dei consumi dovuta ai vincoli di mobilità e la percezione generalizzata di incertezza economica.

Con la pandemia, dopo più di un decennio di crisi economica, quasi inevitabilmente la tradizionale propensione al risparmio degli italiani è andata incrementandosi, pertanto, la mole del risparmio degli italiani rimane ancora significativa.

Nel biennio 2020–2021 la propensione al risparmio ha superato in alcuni trimestri il 20%, e le famiglie italiane hanno accumulato, tra il primo trimestre 2020 e il primo trimestre 2023, oltre 130 miliardi di euro di risorse aggiuntive²⁷.

Nell'*Indagine sulle famiglie italiane*, condotta dalla Banca d'Italia, il 39% delle famiglie intervistate tra la fine

²³ D. CAPRARA, R. DE BONIS, L. INFANTE, *La ricchezza delle famiglie in sintesi: l'Italia e il confronto internazionale*, in *Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)*, n. 470, Banca d'Italia, Roma, novembre 2018, p. 12.

²⁴ N. LINCIANO, M. GENTILE, P. SOCCORSO, *Le scelte di investimento delle famiglie italiane. Rapporto 2018*, Consob, Roma 2018.

²⁵ CENSIS, *I soldi degli italiani. Non si ferma la corsa alla liquidità* (22 ottobre 2019): rileva che alla fine del 2018 la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane era di 4.218 miliardi di euro.

²⁶ ISTAT, *Conti nazionali per settore istituzionale – anni 1995-2018*, 2019, Roma, p. 12.

²⁷ BANCA D'ITALIA, *La distribuzione e l'utilizzo del risparmio delle famiglie italiane*, in *Questioni di Economia e Finanza*, n. 797, 2023, Roma, pp. 1-3.

di febbraio e l'inizio di marzo 2021 ha dichiarato di aver accumulato risparmi nel 2020, una percentuale di quasi 10 punti superiore rispetto a prima della pandemia.²⁸

Tale accumulo si è rivelato disomogeneo: più del 60% del *surplus* si è concentrato nelle mani del 20% più ricco della popolazione²⁹, la polarizzazione del risparmio si è dunque accentuata, mentre le famiglie a reddito medio e basso hanno continuato a operare in condizioni di risparmio nullo o negativo³⁰.

Ciò significa che la funzione redistributiva e inclusiva del risparmio popolare, cui mira l'art. 47 Cost., non si è realizzata pienamente, poiché l'accumulazione patrimoniale si è concentrata in una fascia minoritaria ma già benestante della popolazione, accentuando la disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza e riducendo l'efficacia del risparmio come strumento di coesione economica e sociale³¹.

Nel periodo post-pandemico(2022–2024)³² la normalizzazione dei consumi, l'inflazione e l'aumento dei tassi di interesse hanno progressivamente ridotto il margine di risparmio reale³³; la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane³⁴ ha continuato a crescere in termini nominali, raggiungendo nel 2024 i 6.030 miliardi di euro³⁵ (+29% rispetto al 2019), senza tradursi in incremento proporzionale della sicurezza patrimoniale per effetto dell'erosione del potere d'acquisto.

A livello nazionale, la propensione al risparmio delle famiglie scende all'8,2 % nel 2023 e risale al 9,0% nel 2024³⁶: le evidenze statistiche mostrano un divario strutturale tra Centro-Nord e Mezzogiorno nella capacità

²⁸ Per un approfondimento sull'indagine si rinvia a V. ERCOLANI, E. GUGLIELMETTI, C. RONDINELLI, *Dietro il risparmio degli italiani c'è la paura del futuro*, in *Lavoce.info*.

²⁹ Banca d'Italia, *La distribuzione e l'utilizzo del risparmio delle famiglie italiane*, cit., pp. 1-3.

³⁰ Oltre il 50% delle famiglie registra risparmio nullo, mentre il 10% più abbiente detiene il 52% della ricchezza complessiva; il Centro Einaudi rileva che il 59,4% degli italiani riesce a risparmiare, con quota media dell'11% del reddito; il risparmio resta concentrato nelle fasce medio-alte e nei territori settentrionali, con propensione media superiore al 12% contro il 6,9% del Mezzogiorno: v. CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE LUIGI EINAUDI, *Indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2024*, Milano-Roma, dicembre 2024, p. 10.

³¹ ISTAT, *Benessere equo e sostenibile (BES)* – Edizione 2023, Roma, 2023, indicatore “Capacità di risparmio delle famiglie”, p. 82.

³² MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, *Nota tematica n. 1/2023. Reddito, consumi e risparmio delle famiglie italiane dopo la pandemia*, Roma, 2023.

³³ ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI, *Risparmio*, Encyclopædia delle scienze sociali, 2024, Roma.

³⁴ Le stime sulla ricchezza familiare sono soggette a distorsioni dovute alla reticenza e alle difficoltà di valutazione degli intervistati; ne deriva che i dati campionari possono discostarsi dagli aggregati della contabilità nazionale. Sul punto, v. G. D'ALESSIO, A. NERI, *Stime campionarie del reddito e della ricchezza familiare coerenti con le stime aggregate: alcuni esperimenti*, Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza, n. 272, 2015. Dal 2024 sono inoltre disponibili, in via sperimentale, i conti distributivi sulla ricchezza delle famiglie, volti a documentare in modo integrato l'andamento della distribuzione patrimoniale; v. A. NERI, M. SPURI, F. VERCELLI, *I conti distributivi sulla ricchezza delle famiglie: metodi e prime evidenze*, Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza, n. 836, 2024. Banca d'Italia, *Conti distributivi sulla ricchezza delle famiglie. Aggiornamento 2024*, Roma, 2024.

³⁵ FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI, *Nei salvadanaio delle famiglie italiane 6.030 miliardi*, Roma, 14 giugno 2025.

³⁶ I valori di Istat non sono strutturati per ripartizione territoriale, sicché il profilo geografico della propensione si desume indirettamente dalle dinamiche territoriali di reddito e consumi; Istat, *Conti nazionali per settore istituzionale – Anni 1995–2024*, Comunicato stampa, 3 aprile 2025.

di formazione della ricchezza e, per riflesso, nei margini di risparmio accentuatosi dopo la pandemia³⁷. In termini di ricchezza netta pro capite, nel 2022 le famiglie del Nord presentano un valore intorno a 227,5 mila euro, contro circa 144,0 mila euro nel Sud e Isole, con uno scarto dell'ordine del 58 per cento; il rapporto ricchezza/reddito è pari a 9,1 nel Nord e a 6,7 nel Sud e Isole³⁸.

Nel 2023, inoltre, il reddito disponibile per abitante nel Mezzogiorno risulta inferiore di oltre il 30 per cento rispetto al Centro-Nord³⁹.

L'ISTAT rileva, inoltre, che, nel biennio 2020–2022, la quota di famiglie in grado di accumulare risparmio è rimasta stabile o in crescita nel Nord, mentre è diminuita di circa quattro punti percentuali nel Mezzogiorno⁴⁰; tale scarto si intreccia con la composizione familiare, poiché la maggiore incidenza di convivenze informali e di nuclei monoredito amplifica la fragilità patrimoniale e riduce la capacità di investimento⁴¹. Ne risulta una “geografia” del risparmio familiare che riflette una duplice diseguaglianza territoriale e patrimoniale, nella quale la struttura giuridica dei nuclei (matrimonio, convivenza, separazione patrimoniale) interagisce con differenziali economici regionali producendo effetti cumulativi sulla distribuzione della ricchezza e sulla stabilità del sistema finanziario nazionale⁴².

La comunione legale, la separazione dei beni e le diverse forme di convivenza definiscono la titolarità formale delle risorse patrimoniali, la catena dei poteri dispositivi e la struttura degli incentivi interni al nucleo; tali elementi, a loro volta, condizionano l'ingresso del risparmio nei canali di intermediazione, l'orizzonte degli impieghi, la diversificazione del portafoglio e l'assorbimento del rischio.

I dati ISTAT sulle forme familiari indicano che, nel 2023, le convivenze di fatto rappresentano circa il 12% dei nuclei complessivi e oltre il 25% tra i giovani tra 25 e 39 anni⁴³.

Quindi la mappa dei regimi familiari non costituisce una mera tecnica di distribuzione di diritti e doveri, ma alla luce della Costituzione economica, essa rappresenta una diversa capacità dei nuclei di attivare strumenti di gestione del patrimonio: i coniugi in comunione legale dei beni tendono a una gestione patrimoniale integrata

³⁷ Anche la composizione del portafoglio diverge: nelle regioni settentrionali prevalgono investimenti in strumenti gestiti e assicurativi; nel Sud permane maggiore concentrazione di depositi liquidi e risparmio immobiliare. Banca d'Italia, *Economie regionali. L'economia delle regioni italiane. Dinamiche recenti e aspetti strutturali*, n. 22, novembre 2024, in part. «La ricchezza delle famiglie» (pp. 27–31) e tav. a, 3.1 «Componenti della ricchezza delle famiglie» (p. 78), che documentano la più elevata incidenza di attività reali nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord.

³⁸ BANCA D'ITALIA, *L'economia delle regioni italiane. Dinamiche recenti e aspetti strutturali*, Roma, 2024, tav. a3.1 «Componenti della ricchezza delle famiglie», p. 78.

³⁹ ISTAT, *Conti economici territoriali – Anni 2021–2023*, Comunicato stampa, 28 gennaio 2025, paragrafo su “Reddito disponibile delle famiglie per abitante” disponibile online Conti economici territoriali – Anni 2021-2023; ISTAT, *Reddito e condizioni di vita delle famiglie. Rapporto territoriale 2023*, Roma, 2023, pp. 15-19.

⁴⁰ ISTAT, *Indagine sulla fiducia dei consumatori – Dati accessibili su IstatData, sezione “Condizioni economiche delle famiglie e disuguaglianze / Fiducia dei consumatori”*. Si veda anche la scheda metodologica ufficiale: ISTAT, *Indagine sulla fiducia dei consumatori (Qualità/Metadati)*, 7 novembre 2024.

⁴¹ BANCA D'ITALIA, *La ricchezza delle famiglie italiane: un'analisi territoriale*, in *Questioni di Economia e Finanza*, n. 818, Roma, 2024, p. 12

⁴² CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE LUIGI EINAUDI, *Indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani*, cit., pp. 5-18

⁴³ ISTAT, *Famiglie e convivenze in Italia. Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni*, Roma, 2023

che favorisce decisioni di investimento congiunto, inclusa la diversificazione del portafoglio; le coppie in separazione dei beni o in convivenza di fatto mostrano maggiore frammentazione delle strategie di accumulazione, con prevalenza di depositi e forme di risparmio liquido individuale; l'assenza di vincolo patrimoniale comune, e dunque di mutualità giuridica *ex lege*, riduce la propensione all'investimento condiviso e rafforza l'avversione al rischio⁴⁴.

Perciò le strutture patrimoniali meno integrate – come le convivenze non formalizzate – presentano minore capacità di accumulazione e di diversificazione del risparmio, anche per l'assenza di un regime legale di comunione o contratti specifici. La l. 20 maggio 2016, n. 76, nel disciplinare le convivenze di fatto, ha riconosciuto la possibilità di stipulare contratti di convivenza e di regolare i rapporti patrimoniali; la diffusione concreta di tali strumenti rimane, però, limitata e non ancora idonea a incidere in modo sistematico sulla statistica del risparmio familiare.

Può rilevarsi, dunque, che l'evoluzione del risparmio familiare in Italia mostra che le forme giuridiche dell'unione personale non sono elementi neutri, ma fattori strutturali del patrimonio privato e, in ultima analisi, di equilibrio del sistema finanziario.

3. RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA DEL 1975: ABOLIZIONE DEL MODELLO PATRIARCALE E RICOSTRUZIONE DELLA PARITÀ CONIUGALE

Prima della riforma del 1975 l'ordinamento conosceva un assetto unitario, imperniato sulla potestà maritale e sulla commistione patrimoniale tra coniugi, nel quale la titolarità dei beni e i poteri dispositivi risultavano concentrati e gerarchicamente orientati. Con la l. 19 maggio 1975, n. 151, normativa di attuazione dell'egualanza sostanziale tra i coniugi di cui all'art. 29 Cost. e in coerenza con il principio di protezione e sostegno della famiglia sancito dall'art. 31 Cost.⁴⁵, è stato introdotto il regime della comunione legale dei beni, con facoltà di opzione per la separazione, soppressa la figura del «capo della famiglia» e ridefinito l'insieme dei doveri e delle responsabilità patrimoniali.

La dottrina ha evidenziato come anzidetta riforma abbia segnato il superamento del modello di famiglia-istituzione⁴⁶ delineato dal Codice civile del 1942, inaugurando una concezione di famiglia caratterizzata, oltre che dalla pari dignità dei componenti, anche da una piena tutela dei diritti individuali all'interno della comunità

⁴⁴ La distinzione tra nuclei a patrimonio condiviso e nuclei a patrimonio individualizzato si traduce in comportamenti differenziati rispetto al rischio, alla durata degli investimenti e alla liquidità detenuta; la crescente diffusione delle convivenze non formalizzate comporta una “rilettura” della normativa sulla tutela del risparmio familiare, anche attraverso incentivi alla contrattualizzazione patrimoniale, strumenti di garanzia e maggiore accesso a prodotti di risparmio previdenziale e mutualistico.

⁴⁵ L. PRINCIPATO, *Famiglia e misure di sostegno: la legislazione nazionale*, in Atti del Convegno “La famiglia davanti ai suoi giudici”, Gruppo di Pisa, Catania, 7-8 giugno 2013, spec. pp. 3 ss. e 12 ss.

⁴⁶ A. RUGGERI, *Un ossimoro costituzionale: la “famiglia monoparentale” (implicazioni di ordine istituzionale ed al piano della teoria della Costituzione)*, in *Federalismi.it*, Editoriale, n. 10, 2025.

familiare⁴⁷.

La famiglia è di fatto riconosciuta come ambito privilegiato in cui si riflette la struttura della società e si esprimono i suoi valori fondamentali, in primo luogo il principio di egualanza morale e giuridica dei coniugi⁴⁸.

La comunione legale stabilizza i meccanismi di condivisione dei frutti e riduce la frammentazione delle posizioni giuridiche con riflessi sulla valutazione di adeguatezza e sulla coerenza rischio-rendimento degli impieghi; la separazione dei beni⁴⁹, come opzione diffusa nel secondo Novecento, valorizza l'autonomia individuale e differenzia i portafogli, rendendo più esplicite le preferenze e i profili di rischio dei singoli componenti.

In entrambi i casi, la nuova impostazione redistribuisce poteri decisionali e responsabilità, rafforza la tracciabilità degli obiettivi economici del nucleo e rende più lineare il raccordo con gli obblighi degli intermediari, così che la promozione e la tutela del risparmio «in tutte le sue forme» possano operare non solo sull'accumulazione, ma anche sulla qualità dell'allocazione.

La riforma del 1975, dunque, trasferisce al piano dell'economia familiare le premesse ai fini di rendere effettivo dell'art. 47 Cost.: essa chiarisce chi decide e per quali scopi, rende verificabili le catene di responsabilità, abilita una protezione sostanziale del risparmio che dipende, insieme, dalla tenuta dei rapporti interni e dall'integrità dei mercati in cui le utilità vengono impiegate⁵⁰.

Con la citata l. 20 maggio 2016, n. 76, il legislatore ha riconosciuto e disciplinato, accanto alla famiglia fondata sul matrimonio, le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, riferibili anche a persone di sesso differente. La legge prevede che, con la costituzione dell'unione civile, le parti acquistino gli stessi diritti e assumano i medesimi doveri, tra cui l'obbligo reciproco di assistenza morale e materiale, la coabitazione e il dovere di contribuire ai bisogni comuni in proporzione alle rispettive possibilità economiche e capacità di lavoro, sia professionale sia domestico.

Ai commi 36 ss. la legge in parola precisa che per “conviventi di fatto” si intendono due persone maggiorenne unite stabilmente da legami affettivi di coppia e da reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile. I conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune con contratto di convivenza; il contratto può indicare la residenza e le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione, anche ai mezzi economici di ciascuno

⁴⁷ F. ZATTI, *Il favor all'investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese tra disattese prospettive di democrazia economica ed esigenze di sviluppo del mercato finanziario nazionale*, in F.M. D'ETTORE, A. BUCELLI, F. ZATTI (a cura di), *La dualità istituzionale del risparmio popolare*, Torino, p. 293-296.

⁴⁸ L. CONTI, *La famiglia. Istituti e istituzione nella prospettiva costituzionale*, Napoli, 2020, p. 59.

⁴⁹ Dopo il 1975 la separazione dei beni è divenuta forma prevalente, scelta oggi in oltre la metà dei matrimoni secondo dati ISTAT e Banca d'Italia; Parallelamente si è affermato il fenomeno delle convivenze di fatto, abbiamo già detto che questo si è sviluppato in particolare tra i più giovani e nelle aree del Centro-Nord, che ha introdotto una forma relazionale priva di regime patrimoniale legale: ciascun convivente mantiene titolarità esclusiva dei propri beni e conti correnti.

⁵⁰ F. CIRAOLO, *Introduzione*, in AA. VV. *Cinquant'anni dalla riforma del diritto di famiglia: una svolta epocale delle relazioni familiari? I “precedenti”, lo “stato dell’arte”, le prospettive*, cit., pp. 142 ss.

e alle capacità di lavoro professionale o casalingo.

4. DISCRIMINAZIONI E VIOLENZA DI GENERE

Accanto alla protezione del risparmio tradizionale, emergono fenomeni nuovi — come la finanza sostenibile, gli investimenti ESG e il *crowdfunding* — che riflettono una rinnovata funzione sociale dell'accumulazione privata; inoltre, nella contemporaneità, la tutela stessa del risparmio si è arricchita di nuovi contenuti, tra cui l'educazione finanziaria⁵¹ che costituisce un nuovo strumento di attuazione della funzione promozionale dell'art. 47 Cost.

Spesso le economie domestiche si organizzano in modo duale, con conto «dominante» riconducibile al partner economicamente più forte e conto «remissivo» riferibile al partner a reddito inferiore o discontinuo. Tale assetto, coerente con la libertà personale e contrattuale, produce effetti economici e sociali rilevanti; l'assenza di vincolo patrimoniale comune può accrescere la vulnerabilità del *partner* più debole e accentuare la violenza economica, intesa – come chiarito dalla dottrina⁵² – quale privazione dell'autonomia finanziaria e controllo delle risorse.

La “debolezza patrimoniale” si manifesta, tra le altre cose, in minori disponibilità liquide, in portafogli meno diversificati e in una più ridotta partecipazione a strumenti di lungo periodo, inclusa la previdenza complementare. La minore titolarità diretta di rapporti finanziari e la frequente intestazione “dominante” in capo al *partner* con reddito prevalente riducono la possibilità di beneficiare dei rendimenti o di decisioni condivise.

La logica sottesa alla separazione patrimoniale può generare asimmetrie di potere economico, traducendosi in un potenziale fattore di dipendenza finanziaria. La riflessione sociologica e giuridica ha evidenziato come il controllo delle risorse economiche – mediante la privazione di mezzi, la gestione unilaterale del reddito o l'esclusione dall'accesso a conti e strumenti finanziari comuni – costituisca una forma di violenza economica di genere, riconosciuta dall'art. 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata in Italia con la l. 27 giugno 2013, n. 77⁵³. La Convenzione di Istanbul, nel ricoprendere tra le manifestazioni della violenza di genere anche i danni di natura economica, offre un parametro definitorio di rilievo non soltanto nel diritto penale e civile, ma anche nell'ordinamento economico, in quanto incide sulla piena capacità di

⁵¹ BANCA D'ITALIA – CONSOB, *Rapporto sull'educazione finanziaria in Italia*, Roma, 2023.

⁵² I. PELLIZZONE, *La violenza economica contro le donne. Riflessioni di diritto costituzionale*, in *Diritto di difesa*, 28 dicembre 2021; R. CARATOZZOLO, *L'accesso ai servizi bancari e finanziari quale strumento di riequilibrio nei rapporti tra coniugi*, cit., p. 174.

⁵³ COMMISSIONE EUROPEA, *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica(Convenzione di Istanbul)*, Istanbul, 11 maggio 2011, L 143/7-26, Legge 27 giugno 2013, n. 77, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011*, in Gazzetta Ufficiale, 1° luglio 2013, n. 152; in dottrina v. C. MORINI, *La questione dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul alla luce del parere 1/19 della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, n. 3, 2021, pp. 136-162.

autodeterminazione patrimoniale e sulla partecipazione paritaria ai processi di formazione della ricchezza.

La violenza economica costituisce una forma di abuso⁵⁴ che si esprime nel controllo materiale e decisionale sulle risorse, nell'imposizione di vincoli ai poteri dispositivi e nella limitazione dell'autonomia di spesa, di risparmio e di investimento. Essa si presenta, pertanto, come questione strutturale di giustizia economica, incidendo sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro, sulla stabilità patrimoniale della famiglia e sulla solidità di un sistema finanziario realmente inclusivo⁵⁵.

Dai dati campionari dell'ISTAT⁵⁶ emerge che circa un terzo delle conviventi vittime di violenza segnala limitazioni economiche o l'impossibilità di disporre liberamente del proprio reddito; tale percentuale scende a circa un quinto nei matrimoni formalizzati, a conferma dell'incidenza della firma dell'unione sulla vulnerabilità economica.⁵⁷

Tali dati rinforzano l'ipotesi secondo cui la mancanza di cornice patrimoniale vincolante nella convivenza amplifica il rischio di disparità economica endofamiliare, con effetti sulla distribuzione del risparmio e sulla capacità di autodeterminazione economica del partner più debole.

La ripartizione disarmonica dei redditi e dei patrimoni, la differente stabilità dei percorsi occupazionali e la minore continuità contributiva femminile si traducono in una minore capacità di accumulazione e in una più accentuata preferenza per la liquidità, con effetti sulla composizione dei portafogli domestici.

La promozione del risparmio in tutte le sue forme e il controllo dell'esercizio del credito non si traducono pienamente in partecipazione alla ricchezza nazionale se ampie quote di popolazione femminile permangono in condizioni di debolezza patrimoniale o di dipendenza economica.

In tale prospettiva, la violenza economica non si esaurisce in una patologia dei rapporti interni, ma produce un duplice effetto: da un lato, restringe la base dei risparmiatori effettivi e concentra l'accumulazione; dall'altro, riduce la capacità del sistema di convogliare risorse verso impieghi di medio-lungo periodo coerenti con stabilità e crescita.

Le politiche pubbliche⁵⁸, quali gli incentivi all'imprenditorialità femminile, i canali agevolati di credito e le misure di sostegno al reddito, agiscono in modo complementare nel ridurre le barriere finanziarie, stabilizzare

⁵⁴ R. SANTORO, *Le pari opportunità e il valore delle differenze*, in *Euro-Balkan Law and Economics Review*, n. 2, 2025, spec. pp. 306–309.

⁵⁵ R. MARCONI, *La Convenzione di Istanbul quale strumento di avanzamento degli standard internazionali e nazionali di tutela per le donne vittime di violenza*, in A. CALIGIURI, M. CARLETTI, M. CIOTTI (a cura di), *Diritti negati e violenza contro le donne nell'area mediterranea*, Napoli, 2024, pp. 155 ss., spec. pp. 156–158.

⁵⁶ Istat, *Violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, Roma, ult.ed.

⁵⁷ Il Rapporto INAPP 2024: *Lavoro e formazione. Necessario un cambio di paradigma*, sulla vulnerabilità economica delle famiglie evidenzia che le donne in unioni non formalizzate presentano probabilità doppia di non disporre di un conto corrente personale rispetto alle coniugate.

⁵⁸ Rispettivamente, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e d.l. 19 maggio 2020, n. 34, *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

i flussi economici e accrescere la capacità di trasformare il risparmio in capitale produttivo. I percorsi di reinserimento lavorativo e di formazione finanziaria favoriscono l'accesso informato a strumenti di investimento e previdenza, mentre gli interventi specifici per le vittime di violenza, tra cui il “reddito di libertà”⁵⁹, mirano a ripristinare l'autonomia di spesa e di scelta, presupposto essenziale per la tutela del risparmio.

L'attuazione sostanziale dell'art. 47 Cost. incontra un limite concreto quando l'autonomia patrimoniale risulta compressa. L'interazione tra i regimi patrimoniali e le condizioni economiche dei nuclei familiari può infatti produrre una vulnerabilità cumulativa, idonea a incidere tanto sulla trasmissione intergenerazionale della ricchezza quanto sulla resilienza del nucleo rispetto agli *shock* economici⁶⁰. Una simile vulnerabilità riduce la capacità del risparmio popolare di operare quale strumento di stabilità e di diffusione della ricchezza, poiché restringe la base effettiva dei risparmiatori-investitori e concentra l'accumulazione in segmenti già forti del corpo sociale, con effetti regressivi sulla funzione redistributiva implicitamente connessa all'art. 47 Cost.

In conclusione la funzione pubblica del risparmio popolare⁶¹, che non si limiti alla promozione dell'accumulazione, ma si estenda al controllo dell'esercizio del credito e alla tutela dell'integrità dei mercati richiede, pertanto, un allineamento tra regimi familiari e politiche di parità che renda effettiva la titolarità, certa la destinazione e pienamente protetta l'allocazione del risparmio, affinché la fiducia delle famiglie nei canali di impiego del risparmio costituisca condizione essenziale di funzionamento del circuito finanziario e di realizzazione concreta della stabilità nell'ordinamento economico complessivo.

⁵⁹ D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 105-bis, convertito con modificazioni in l. 17 luglio 2020, n. 77, istitutivo del “Reddito di libertà” per le donne vittime di violenza, attuato con D. del Dipartimento per le pari opportunità 2 dicembre 2024, in G.U. 4 marzo 2025, n. 52. La misura, destinata alle donne seguite dai centri antiviolenza riconosciuti, prevede un contributo massimo di euro 500 mensili per dodici mensilità, volto a sostenere l'autonomia abitativa, personale e lavorativa (cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, *Reddito di libertà per le donne vittime di violenza*, Roma, 2025).

⁶⁰ Il riferimento è agli eventi esogeni o endogeni che interrompono la continuità delle condizioni economiche familiari, incidendo sulla capacità di risparmiare (come anche sulle capacità di mantenere il valore del patrimonio o di trasmetterlo intergenerazionalmente). Si tratta, quindi, delle crisi macroeconomiche (recessioni, inflazione, crisi del credito o del lavoro), e degli eventi sistematici (pandemie, conflitti, disastri naturali).

⁶¹ M. ATRIPALDI, *Quale tutela, quale favor per il risparmio popolare*, in *Nomos*, 2017, n. 2, p. 1-18.